



N. 92 – ottobre 2025

Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi (A.S. n. 1653)

Il disegno di legge mira ad introdurre la festa nazionale di San Francesco d'Assisi (1181/1182-1226) in prossimità della celebrazione per la ricorrenza dell'ottavo centenario della morte nell'anno 2026. Il testo si compone di tre articoli che disciplinano rispettivamente l'istituzione della festa nazionale nella giornata del 4 ottobre - giornata in cui la Chiesa cattolica celebra San Francesco - le celebrazioni istituzionali previste per l'occasione e le relative disposizioni finanziarie e finali.

La giornata del 4 ottobre è attualmente considerata solennità civile.

La disciplina specifica per quel che concerne la sua celebrazione è stata più volte modificata negli anni. In particolare, la solennità civile del 4 ottobre in onore dei Santi Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena è stata istituita dall'articolo 1 della legge 132/1958. Tale norma prevedeva originariamente l'imbandieramento dei pubblici edifici e l'orario ridotto nei pubblici uffici rinviando espressamente alla disciplina introdotta dall'articolo 3 della legge 260/1949 per le solennità civili dell'11 febbraio per anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede e del 28 settembre per anniversario della insurrezione popolare di Napoli. San Francesco era stato proclamato patrono d'Italia da papa Pio XII insieme a Santa Caterina da Siena nel 1939.

Successivamente, l'articolo 2 della legge 5 marzo 1977, n. 54 ha rimosso per le solennità civili la riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici. La norma ha, inoltre, precisato che tali riduzioni sono vietate salvo autorizzazioni disposte dalla legge.

Si ricorda che la legge 54/1977, all'articolo 1, comma 1, ha altresì stabilito che, agli effetti civili, non fossero più considerate festività: l'Epifania; S. Giuseppe; Ascensione; Corpus Domini; SS. Apostoli Pietro e Paolo. Inoltre, a norma del comma 2, dal 1977 le celebrazioni della festa nazionale della Repubblica e quella della festa dell'Unità nazionale venivano fissate rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre cessando, pertanto, di essere considerati festivi i giorni 2 giugno e 4 novembre. Successivamente il d.P.R. n. 792 del 1985, in attuazione dell'articolo 6 della legge n. 121 del 1985 di autorizzazione alla ratifica delle modifiche ai Patti Lateranensi del 1984

- che stabilisce che la Repubblica italiana riconosca come giorni festivi le domeniche e le altre festività religiose determinate d'intesa tra Italia e Santa Sede - ha ripristinato il giorno festivo del 6 gennaio in occasione dell'Epifania nonché, per il solo comune di Roma (ora Roma Capitale), il 29 giugno in onore dei SS. Apostoli Pietro e Paolo. Inoltre, la legge 20 novembre 2000, n. 336 ha reintrodotto il giorno festivo del 2 giugno a decorrere dall'anno 2001 mentre la legge 1 marzo 2024, n. 27 ha riconosciuto nuovamente la data del 4 novembre ai fini della celebrazione della ricorrenza nazionale ma senza effetti civili. Attualmente, dunque, sono considerati giorni **festivi** nazionali, oltre alle domeniche:

Data	Ricorrenza	Legge
1° gennaio	Primo giorno dell'anno; Maria Santissima Madre di Dio	L. 260/1949
6 gennaio	Epifania del Signore	L. 260/1949
[variabile]	Lunedì dopo Pasqua	L. 260/1949
25 aprile	Anniversario della Liberazione	L. 260/1949
1° maggio	Festa del lavoro	L. 260/1949
2 giugno	Festa nazionale della Repubblica	L. 260/1949
15 agosto	Assunzione della Beata Vergine Maria	L. 260/1949
1° novembre	Tutti i Santi	L. 260/1949
8 dicembre	Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria	L. 260/1949
25 dicembre	Natale del Signore	L. 260/1949
26 dicembre	Giorno successivo al Natale	L. 260/1949

Ai giorni festivi indicati dalla legge 260/1949 sono ascritti gli effetti dell'osservanza del completo orario festivo nei luoghi di lavoro e del divieto di compiere determinati atti giuridici.

Infine, la legge 10 febbraio 2005, n. 24 ha modificato l'articolo 1 della sopracitata legge 132/1958 stabilendo che il 4 ottobre fosse considerata, oltre che solennità civile, anche come giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse. Si è previsto poi che in tale occasione vengano organizzate cerimonie, iniziative, incontri, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, dedicati ai valori sopra menzionati e di cui i Santi Francesco d'Assisi e Caterina da Siena sono espressione.

Il **comma 1** dell'**articolo 1** individua le finalità della festa nazionale di San Francesco d'Assisi nella celebrazione e promozione dei valori della pace, della fratellanza, della tutela dell'ambiente e della solidarietà. Il **comma 2**, introdotto in sede referente presso la Camera dei deputati nella prima lettura, modifica la legge 260/1949 aggiungendo il 4 ottobre in quanto festa nazionale di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, dopo il giorno dell'Assunzione della B.V. Maria (15 agosto), all'elenco, in ordine di calendario, delle giornate considerate festive con gli effetti previsti dalla medesima legge 260/1949 già sopra ricordati (osservanza del completo orario festivo nei luoghi di lavoro e divieto di compiere determinati atti giuridici). Il **comma 3**, anch'esso introdotto in quella medesima sede referente, interviene invece sul testo dell'articolo 1 (**lettera a**)) e sul titolo

(**lettera b**)) della legge 132/1958 eliminando i riferimenti a San Francesco d'Assisi. La solennità civile del 4 ottobre ivi prevista resta, dunque, in onore della sola Santa Caterina da Siena.

L'**articolo 2** disciplina le celebrazioni istituzionali per la ricorrenza del 4 ottobre configurandole come facoltative. In particolare, la proposta di legge prevede al **comma 1** dell'**articolo 2** che le scuole, le amministrazioni pubbliche e gli enti del Terzo settore possono favorire l'organizzazione di eventi, di manifestazioni e di celebrazioni che promuovano i principi e gli insegnamenti di San Francesco d'Assisi. Il **comma 2** inoltre specifica che le istituzioni pubbliche a livello nazionale, regionale e locale possono promuovere iniziative culturali, sociali ed educative con particolare riguardo ai temi della pace, della fraternità tra i popoli, dell'inclusione sociale e della tutela dell'ambiente. Al **comma 3**, infine, si stabilisce che le scuole di ogni ordine e grado possono promuovere la realizzazione di attività didattiche e di progetti educativi dedicati alla figura di San Francesco d'Assisi, alla sua storia e ai valori dallo stesso rappresentati. Il **comma 4** precisa che dall'attuazione di tale articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari e che le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Infine, l'**articolo 3** prevede che per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di 10.684.044 euro annui a decorrere dall'anno 2027, di cui 8.793.880 destinati al comparto del Servizio sanitario nazionale incrementando, quindi, di tale cifra il fabbisogno nazionale *standard* cui concorre lo Stato a far data dal 2027. Il **comma 2** precisa che a tali oneri, dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015.

In proposito il parere della V Commissione della Camera dei Deputati reso nel corso della prima lettura precisava che, anche alla luce della relazione tecnica predisposta sul provvedimento, "il riconoscimento del 4 ottobre quale festività nazionale in onore di San Francesco d'Assisi, ai sensi della legge 260/1949, è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica connessi alla spesa di personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento ai settori nei quali devono essere assicurati la continuità operativa e i servizi essenziali; in particolare, le categorie di personale interessate afferiscono ai comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico dello Stato nonché al comparto sanità e alla relativa area dirigenziale e i connessi maggiori oneri di cui sopra sono ascrivibili alla corresponsione di trattamenti retributivi aggiuntivi e di specifiche maggiorazioni dei compensi previsti per il lavoro svolto durante le giornate festive dalle discipline di riferimento vigenti in relazione ai predetti comparti. Con riferimento agli oneri derivanti dalla corresponsione delle indennità e delle maggiorazioni dei compensi per il lavoro festivo svolto, si stima prudenzialmente un maggior costo pari a complessivi 10.684.044 euro in ragione d'anno, di cui 1.890.164 euro per i corpi di polizia, le Forze armate e i Vigili del fuoco e 8.793.880 euro per il comparto del Servizio sanitario nazionale."

Si segnala che poiché la norma in esame, ai sensi del **comma 3**, entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2026, l'autorizzazione di spesa è disposta a partire dal 2027

in quanto il 4 ottobre 2026 ricorrerà in una giornata domenicale. Anche in questo caso si sono recepite le condizioni del parere della V Commissione.

**La presente Nota breve aggiorna il Dossier n° 470/1 del Servizio Studi della Camera dei Deputati*

a cura dell'Ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, giustizia e cultura

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.